

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
Art. 1 (Finalità).....	2
Art. 2 (Principi, definizioni e competenze)	2
Art. 3 (Ambito di applicazione).....	3
Art. 4 (Scadenza).....	3
Art. 5 (Decadenza)	3
Art. 6 (Rinuncia).....	3
Art. 7 (Trasferimento di proprietà delle opere e dei beni).....	4
Art. 8 (Assegnazione delle concessioni)	4
Art. 9 (Dichiarazione di insussistenza di interesse pubblico prevalente ad un uso diverso delle acque)	4
TITOLO II ATTIVITA' PRELIMINARI	5
Art. 10 (Procedura di assegnazione).....	5
Art. 11 (Durata delle concessioni)	6
Art. 12 (Rapporto di fine concessione).....	6
Art. 13 (Determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente).....	7
TITOLO III MODALITA' PER ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI	7
Art. 14 (Requisiti di ammissione).....	7
Art. 15 (Contenuto minimo del bando di gara)	8
Art. 16 (Criteri di aggiudicazione).....	11
Art. 17 (Commissione giudicatrice)	12
Art. 18 (Aggiudicazione provvisoria)	12
Art. 19 (Provvedimento unico regionale)	13
Art. 20 (Obblighi del concessionario)	13
Art. 21 (Cauzione a garanzia).....	13
Art. 22 (Aggiudicazione definitiva e determina di concessione)	14
TITOLO IV CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	14
Art. 23 (Disposizioni sui canoni di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche)	14
Art. 24 (Obbligo per i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche)	15
TITOLO V NORME TRANSITORIE	15
Art. 25 (Norme transitorie per le concessioni scadute)	15
Art. 26 (Maggiorazione del 10% del canone di concessione).....	16
Art. 27 (Misure di compensazione territoriale).....	16
TITOLO VI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI ED ENERGETICI	16
Art. 28 (Livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale)	16
Art. 29 (Miglioramenti energetici).....	17
TITOLO VI (DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI)	17
Art. 30 (Disposizioni finanziarie).....	17
Art. 31 (Clausola di invarianza finanziaria)	17
Art. 32 (Rinvio).....	17
Art. 33 (Abrogazioni e modifiche)	17
Art. 34 (Entrata in vigore).....	18

Proposta di legge regionale

Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia e definizione del canone in attuazione dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) come modificato dall'articolo 11 quater del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (disposizioni urgenti in materia di sostegno e Semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione Abruzzo dà attuazione all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 avente a oggetto *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*, come modificato dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. Con la presente legge, la Regione Abruzzo contribuisce al completamento del mercato interno dell'energia nell'Unione Europea, prevedendo procedure selettive che rispettino i principi di imparzialità e trasparenza, che assicurino libertà di accesso e parità di trattamento, eliminando gli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi a vantaggio del mercato, dei prestatori e dei consumatori.
3. La Regione nell'esercizio dell'attribuzione legislativa osserva i principi fondamentali dell'ordinamento statale ed esegue l'esercizio delle funzioni amministrative assicurando la tutela del paesaggio e il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle previsioni del piano paesaggistico, cui spetta in via esclusiva la valutazione complessiva dell'assetto delle aree tutelate e delle trasformazioni ivi ammissibili sotto il profilo paesaggistico.

Art. 2
(Principi, definizioni e competenze)

1. La “gestione di una centrale idroelettrica” è contemplata al codice 65410000 contenuto nel Regolamento (CE) n.213/2008 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e corrisponde ad un servizio fornito dietro retribuzione ai sensi dell'articolo 4, punto 1 della direttiva sui servizi 2006/123/CE, servizio relativo ad attività di carattere industriale ai sensi dell'articolo 57 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (denominato di seguito TFUE).
2. La concessione relativa alla gestione di una centrale idroelettrica ha per oggetto l'autorizzazione rilasciata dalla Regione a derivare acqua pubblica mediante opere mobili o fisse, con la finalità di produrre energia elettrica quale servizio fornito dietro retribuzione ai sensi del comma 1.
3. La grande derivazione d'acqua è quella che eccede i limiti previsti dall'articolo 6, comma 2 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici (denominato di seguito Testo Unico Acque).
4. Alle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico si applica il regime delle autorizzazioni in conformità all'articolo 4, punto 6 della direttiva sui servizi e, in particolare, l'articolo 12 relativo alle autorizzazioni per attività caratterizzate dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.
5. La presente legge è conforme al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* e all'articolo 49 TFUE.
6. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nel rispetto, in particolare, dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
7. Con regolamento regionale sono individuate l'Autorità Procedente e l'Autorità Concedente a cui sono

attribuite le funzioni per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e le procedure per costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali affidare la gestione delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'articolo 2 nei casi di scadenza, decadenza, o rinuncia ai sensi dei successivi articoli 4, 5 e 6.
2. Fatta eccezione per gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, la presente legge non si applica:
 - a) alle nuove concessioni a scopo idroelettrico di grande derivazione d'acqua, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 59/2010 e delle disposizioni del TFUE sui servizi.
 - b) alle domande di concessioni idroelettriche finalizzate alla produzione di energia utilizzata per l'auto-consumo dell'impianto del titolare della concessione, esclusivamente per la parte di energia impiegata per tale fini.
3. Per le procedure di assegnazione di cui al comma 2 si applica il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 13 agosto 2007.

Art. 4 (Scadenza)

1. La scadenza della concessione si verifica allo scadere del termine di durata indicato nel titolo concessorio.
2. La durata della concessione è regolata dall'articolo 11.

Art. 5 (Decadenza)

1. Sono causa della decadenza dei diritti a derivare e a utilizzare l'acqua pubblica a fini idroelettrici i seguenti fatti, eventi od omissioni:
 - a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel disciplinare di concessione;
 - c) mancato pagamento di due annualità del canone o dell'addizionale regionale o dei sovracanon;
 - d) mancato utilizzo della risorsa idrica per due annualità;
 - e) cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione della Regione;
 - f) fallimento del concessionario ai sensi dell'articolo 14 comma 10;
2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di sessanta giorni, non vi provveda. Nei casi di cui al comma 1, lett. e) ed f) la decadenza è immediata.
3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
4. Il provvedimento di decadenza contiene la dichiarazione di trasferimento delle opere alla Regione ai sensi dell'articolo 7, ovvero il termine entro il quale deve essere presentato eventualmente il progetto di ripristino, oltre gli adempimenti relativi alla cauzione e alla escussione della polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione.

Art. 6 (Rinuncia)

1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta alla Regione e deve contenere:
 - a) i dati identificativi del titolare;
 - b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
 - c) il rapporto di fine concessione previsto dall'articolo 12.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di

ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La Regione istruisce la domanda di rinuncia ed invita il concessionario a produrre l'eventuale progetto di ripristino, relativo alla rimozione delle opere di derivazione e all'eventuale ripristino dei luoghi, fermo restando il trasferimento di proprietà delle opere di cui all'articolo 7.

4. La determinazione di presa d'atto della rinuncia da parte della Regione contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, oltre gli adempimenti relativi alla cauzione e alla escussione della polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione.

Art. 7

(Trasferimento di proprietà delle opere e dei beni)

1. Alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia previsti dagli articoli 4, 5 e 6, le opere e i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del Testo Unico Acque passano, senza compenso, in proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 79/1999, in stato di regolare funzionamento. La proprietà delle opere e dei beni, funzionali alla produzione di energia idroelettrica non può essere ceduta a terzi,

2. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti nell'atto di concessione o comunque autorizzati dall'Autorità concedente, all'atto di aggiudicazione della concessione secondo le procedure previste dall'articolo 8, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, determinato mediante perizia asseverata, sulla base di attività negoziale tra le parti, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933.

3. Per le opere di cui all'articolo 25, comma 2 e seguenti, del r.d. 1775/1933 (Testo Unico Acque), si applica l'articolo 13.

Art. 8

(Assegnazione delle concessioni)

1. Le concessioni sono assegnate, previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 14, secondo le seguenti modalità:

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 59/2010 e delle disposizioni del TFUE sui servizi;
- b) a società a capitale misto pubblico privato, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 avente a oggetto *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità e le procedure per costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali affidare la gestione delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 9

(Dichiarazione di insussistenza di interesse pubblico prevalente ad un uso diverso delle acque)

1. La Regione assegna le concessioni di cui alla presente legge nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 qualora non sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque pubbliche, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. A tale scopo è pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul portale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni

2. Le classi prevalenti di uso delle acque pubbliche rispetto all'idroelettrico sono il consumo umano e l'irriguo.

3. La dichiarazione di insussistenza di interesse pubblico prevalente ad un uso diverso delle acque di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale che si pronuncia, previa comunicazione ai Ministeri competenti ove necessario, con propria deliberazione anche sulla base di una relazione tecnica inviata dagli uffici regionali competenti, valutata la compatibilità della derivazione idroelettrica con il piano di tutela delle

acque e con il piani di gestione del distretto idrografico di riferimento, e almeno 12 mesi prima della scadenza naturale del titolo concessorio o entro centoventi giorni dal termine di decadenza o rinuncia indicato rispettivamente negli articoli 4, 5 e 6.

4. Nella dichiarazione prevista al comma 3, la Giunta regionale manifesta anche la volontà di procedere alla costituzione di una società a capitale misto pubblico privato di cui all'articolo 8 comma 1 lett. b), in coerenza con gli strumenti di Programmazione regionale e in conformità all'articolo 7 comma 1 lett. b) del d.lgs. 175/2016.

5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque in coerenza con le previsioni di cui al commi 1e 3, nonché le modalità di coinvolgimento, preliminarmente all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, dei comuni territorialmente interessati.

TITOLO II ATTIVITA' PRELIMINARI

Art. 10 (Procedura di assegnazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco delle concessioni da attribuire, delle concessioni in essere, la loro potenza, la durata, la data di scadenza e l'eventuale esercizio provvisorio in atto.

2. Prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel piano energetico ambientale regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.

3. Con atto di indirizzo della Giunta regionale, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori alla procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, deliberazione gli uffici regionali competenti definiscono gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i criteri di ammissione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché i criteri economici e individuano il responsabile unico del procedimento (RUP), cui compete l'adozione del bando.

4. Le procedure di assegnazione, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), si articolano nelle seguenti fasi:

- a) adozione e pubblicazione del bando di assegnazione;
- b) presentazione delle istanze di assegnazione, corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa, tecnico-progettuale ed economico finanziaria prescritta;
- c) valutazioni preliminari sulla ammissibilità delle istanze presentate, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;
- d) valutazione e selezione delle istanze e della relativa documentazione tecnico-progettuale, ai fini della loro selezione e individuazione della proposta progettuale su cui effettuare le successive attività;
- e) verifica o valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati;
- f) autorizzazione paesaggistica e ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale e conseguente adeguamento della proposta progettuale selezionata;
- g) aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) assegnazione della concessione.

5. Alla valutazione delle proposte progettuali e al provvedimento autorizzatorio unico partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti connessi alla

sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

6. Entro centoventi giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 9, la Regione avvia la procedura per la selezione del concessionario, secondo la modalità di assegnazione individuata ai sensi dell'articolo 8.

7.

Art. 11 (Durata delle concessioni)

1. La durata della concessione, va da un minimo di venti anni ad un massimo di quarant'anni, è determinata proporzionalmente all'entità degli investimenti ritenuti necessari dal proponente in relazione alla complessità della proposta progettuale e all'importo dell'investimento e alla potenza nominale media annua della concessione, nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) per spese di investimento fino a 500 E/kW, la durata è fino a 25 anni;
- b) per spese di investimento che vanno da 500 a 1.000 E/kW, la durata è da 26 a 31 anni;
- c) per spese di investimento che vanno da 1.000 a 1.500 E/kW, la durata è da 32 a 40 anni.

2. La durata massima della concessione di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata fino a un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.

3. Nelle spese di investimento di cui al comma 1 rientrano le spese per gli interventi dovuti ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della sicurezza e dell'ambiente, ivi comprese quelle previste dall'articolo 43, commi 7 e seguenti, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

4. Il cronoprogramma degli investimenti di cui al comma 1 è indicato nell'atto di concessione, che prevede anche le sanzioni amministrative per la mancata realizzazione e per l'esecuzione non conforme ovvero per il ritardo.

5. Con regolamento regionale sono disciplinate le sanzioni amministrative per la mancata realizzazione e per l'esecuzione non conforme ovvero per il ritardo.

Art. 12 (Rapporto di fine concessione)

1. Almeno diciotto mesi prima della scadenza della concessione di cui all'articolo 4 o entro trenta giorni dal provvedimento di decadenza di cui all'articolo 5 o contestualmente alla comunicazione di rinuncia di cui all'articolo 6, il concessionario uscente trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:

- a) l'elenco analitico e la descrizione dei beni, degli impianti, delle opere e dei rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione;
- b) l'inventario e una perizia giurata che attesti l'anno di costruzione dei beni, degli impianti e delle opere afferenti all'esercizio della concessione e che indichi la loro vita residua al termine della concessione e il valore residuo differenziando tra beni mobili e immobili;
- c) l'inventario e una perizia giurata che stabilisca il valore di ricostruzione a nuovo per i beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, diversi da quelli di cui all'art. 25 comma 1 del Testo Unico Acque e per i beni di cui al comma 2 del suddetto articolo per i quali non siano disponibili documenti attestanti il loro costo storico nell'anno della loro realizzazione, l'ammortamento contabile realizzato, il valore non ancora ammortizzato delle opere e dei beni;
- d) la producibilità, come definita all'articolo 15 comma 3, media storica della derivazione idroelettrica degli ultimi dieci anni, suddivisa nelle fasce di consumo definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- e) l'elenco del personale dipendente impiegato nella gestione della concessione indicando il numero, il livello di inquadramento ed il relativo costo nell'ultimo esercizio;
- f) l'eventuale progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", ovvero, se non ancora redatto, una relazione con gli elementi informativi di cui al medesimo articolo 114, nonché le prescrizioni relative al DMV e le modalità di gestione;
- g) una relazione analitica sulle problematiche ambientali e di sicurezza sorte nella gestione della

concessione e sulle soluzioni tecniche adottate nonché le eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 43, commi 7 e seguenti, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 giugno 2013, n. 18;

- h) la relazione illustrativa allegata ai bilanci di esercizio della Società e rendiconti finanziari degli ultimi dieci anni, come approvati dal collegio dei revisori o da professionista abilitato, corredata dai bilanci di esercizio degli anni di riferimento;
- i) una relazione analitica redatta da professionista abilitato che indichi gli investimenti effettuati e corredata dai bilanci di esercizio degli anni di riferimento, con esclusione di quelli già resi ai sensi della lett. f);
- j) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

2. La mancata trasmissione da parte del concessionario uscente del rapporto di fine concessione nel termine indicato dal comma 1 costituisce motivo per la richiesta di risarcimento danni conseguenti al ritardo nella effettuazione della gara nonché causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.

3. Le perizie giurate di cui al comma 1 lett. b e c) sono rese in contraddittorio con l'Amministrazione regionale. In caso di disaccordo sulle perizie, ovvero sulla individuazione dei beni e dei rapporti di cui al medesimo comma 1, lett. a), provvede la Regione, ovvero le parti possono concordare di ricorrere ad un arbitrato senza che ciò rallenti l'indizione della gara.

Art. 13

(Determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente)

1. Alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia previsti dai precedenti articoli 4, 5 e 6 per le opere di cui all'articolo 7 comma 3 si procede secondo i seguenti criteri:

- a) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, il concessionario subentrante corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancato utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura e onere del proponente;
- b) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, il concessionario subentrante corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti; per i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

2. In caso di mancato accordo sulla misura dell'onere di cui al comma 1, per evitare il ricorso all'autorità giudiziaria e previa intesa con il Presidente del Tribunale delle Acque territorialmente competente, le parti hanno la facoltà di provvedere attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi costi, e il terzo dal Presidente del Tribunale delle Acque territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.

3. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

TITOLO III

MODALITA' PER ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 14

(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alla gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 80 del Codice stesso che non devono essere stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza

da una concessione idroelettrica.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere capacità economica, finanziaria, organizzativa e tecnica adeguate all'oggetto della concessione.
3. Ai fini della dimostrazione della adeguata capacità economica e finanziaria, si richiede:
 - a) la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di aggiudicazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni previsti dall'articolo 13;
 - b) la dichiarazione di assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare ovvero dei soci e degli amministratori, secondo la tipologia giuridica dell'impresa, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver soddisfatto i creditori;
4. Ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa e tecnica, si richiede:
 - a) l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
 - b) le certificazioni di qualità e dei sistemi di gestione ambientale e di sicurezza, in corso di validità ovvero, se non provvisto, dall'impegno a richiedere tali certificazioni e sistemi entro il termine perentorio di un mese dall'aggiudicazione;
5. Nel rispetto delle condizioni di reciprocità, possono partecipare alle gare anche i soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, che attestano il possesso dei requisiti prescritti dai commi 2, 3 e 4.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (denominato di seguito R.T.I.), di consorzi o di gruppi di interesse economico europeo (denominato di seguito G.E.I.E.) costituiti o costituendi, a pena di esclusione:
 - a) il requisito di cui al comma 3 è posseduto sia dal consorzio che dalle imprese raggruppate o consorziate;
 - b) i requisiti di cui al comma 4 lett. a), sono posseduti, in caso di R.T.I., dalla mandataria nella misura minima del sessanta per cento, e dalle mandanti fino alla copertura totale, ed in ogni caso con una percentuale minima del dieci per cento;
 - c) i requisiti di cui al comma 4 lett. b) sono posseduti da almeno un partecipante al consorzio, al R.T.I. e al G.E.I.E.
7. Il partecipante deve produrre una relazione in cui è indicata la struttura giuridica dell'impresa, la composizione dell'azionariato, la lista dei soci o dei partecipanti agli organismi di cui al comma 6, il loro ruolo e i relativi accordi e patti parasociali.
8. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un R.T.I. o in un consorzio.
9. Le vicende soggettive dei partecipanti alla gara e dell'aggiudicatario sono regolate dall'articolo 51 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..
10. In caso di fallimento della società capogruppo, la concessione si intende decaduta.

Art. 15

(Contenuto minimo del bando di gara)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del D. Lgs. 59/2010, al fine di garantire l'adozione di procedure uniformi di evidenza pubblica nella scelta del concessionario, il bando di gara, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, in particolare tra soggetti pubblici e privati, ha il seguente contenuto minimo:
 - a) l'attribuzione della concessione di derivazione;
 - b) il trasferimento al concessionario individuato a seguito della procedura di gara della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla medesima concessione;
 - c) la durata della concessione, fissata in base all'articolo 11;
 - d) la descrizione dell'utenza idrica, l'indicazione dei limiti geografici e la producibilità idroelettrica, come definita al comma 7 nonché la coerenza con il piano di gestione del distretto idrografico di pertinenza,

le autorizzazioni ed i pareri vincolanti rilasciati dalle autorità competenti;

- e) l'elenco analitico e la descrizione dei beni, degli impianti, delle opere e dei rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione;
- f) il valore economico posto a base d'asta per l'attribuzione della concessione;
- g) le modalità e i termini di corresponsione del prezzo di aggiudicazione, da versare annualmente sulla produzione netta registrata dall'impianto nell'anno di riferimento;
- h) l'indicazione:
 - i. degli obblighi e dei vincoli a carico del concessionario inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, la tutela quali — quantitativa delle acque, la conservazione della capacità utile di invaso e la tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
 - ii. dell'entità delle portate da rilasciare a valle nonché del Deflusso Minimo Vitale "DMV";
 - iii. delle modalità tecniche di prelievo e di restituzione della risorsa idrica;
 - iv. degli obblighi di realizzazione di investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, degli impianti, delle opere e dei rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione;
 - v. degli eventuali obblighi a carico del concessionario riguardanti la cessione di acque da destinare prioritariamente agli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con la pianificazione idrica, ovvero ad altri usi produttivi in presenza di situazioni straordinarie, comprese le laminazioni delle piene, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. a, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i. avente a oggetto "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*";
 - vi. delle soglie quantitative e della durata degli obblighi di cui al punto V per i quali il concessionario ha diritto ad un indennizzo nonché le relative modalità di calcolo e di corresponsione, anche mediante forme di compensazione;
 - vii. dell'obbligo, per la durata della concessione e con oneri a carico del concessionario, di rispettare i vincoli e gli obblighi di legge riguardanti la messa in sicurezza idraulica del bacino stesso, i livelli di regolazione degli invasi ed i relativi periodi, nonché le modalità di coordinamento tra le utenze irrigue ed idroelettriche stabilite dall'Autorità competente e incluso l'obbligo di rispettare il vincolo di DMV anche in caso di mutate condizioni idrologiche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzo;
 - viii. dell'importo dei canoni demaniali annuali, comunque denominati, dovuti dal concessionario per l'intera durata della concessione nonché dei sovracani annuali a favore degli enti locali rivieraschi o montani;
 - ix. della fornitura annuale e gratuita alla Regione di energia almeno pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, destinata per il cinquanta per cento a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni secondo modalità e criteri che saranno individuati con apposita deliberazione di giunta regionale;
- i) nel rispetto delle disposizioni regionali che prevedono misure di compensazione ambientale anche a carattere finanziario, gli interventi di conservazione ed eventuale miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - i. il mantenimento della continuità fluviale,
 - ii. le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle (DMV, hydropeaking),
 - iii. la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle,
 - iv. gli interventi di compensazione ambientale e territoriale da realizzare eventualmente nel bacino di pertinenza, nonché il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4.7 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,
 - v. attivazione e attuazione interventi ambientali inerenti i contratti di fiume.
- j) le eventuali nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia producibile o della potenza installata;
- k) specifiche clausole sociali nel rispetto del successivo comma 4;
- l) il personale dipendente del ramo d'azienda oggetto di nuova assegnazione, esistente alla data di

pubblicazione del bando, con l'indicazione dell'inquadramento e della retribuzione;

- m) l'impegno a stipulare, in caso di aggiudicazione, idonea polizza assicurativa ovvero fideiussione con espressa esclusione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per danni a persone e cose causati da fatti inerenti all'attività di produzione di energia idroelettrica, con esplicita clausola relativa ai danni ambientali;
 - n) specifiche clausole per la tutela dei corsi d'acqua, in quanto beni paesaggistici tutelati ope legis dall'art. 142, comma 1, lettera q, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42.
2. Nel caso in cui gli interventi o le nuove opere di cui rispettivamente alla lettera h) del precedente comma implicino modifiche sostanziali rispetto alla concessione scaduta, la Regione pone a base di gara il progetto di fattibilità degli elementi tecnici e gestionali relativi alla concessione stessa.
 3. Il progetto di fattibilità oltre a dettagliare i contenuti minimi di cui al precedente comma 1, definisce in modo coordinato le esigenze di intervento, le caratteristiche delle opere necessarie, le aree impegnate e gli altri elementi ritenuti necessari per definire i programmi minimi di intervento.
 4. Il Progetto di fattibilità dovrà acquisire inoltre il parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale di riferimento.
 5. La redazione del progetto di fattibilità può costituire essa stessa oggetto di gara. In tal caso, la procedura di cui al successivo articolo 19 nonché l'acquisizione della Valutazione di Incidenza Ambientale, nonché del parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale, vengono effettuate sul progetto di fattibilità presentato dall'aggiudicatario della procedura di gara. Tale onere è a carico dello stesso soggetto aggiudicatario.
 6. In caso di esito negativo delle procedure di cui all'articolo 19 sul progetto di fattibilità presentato dal concorrente risultato aggiudicatario provvisorio, o nel caso in cui le modifiche richieste in sede di esame siano suscettibili di alterare i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 16, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria ed alla individuazione del nuovo aggiudicatario, previo scorrimento della graduatoria provvisoria.
 7. La producibilità idroelettrica è determinata sulla base dei seguenti fattori:
 - a. potenza dell'impianto, che è la massima potenza idraulica teoricamente disponibile in relazione alla portata e al salto idraulico di concessione;
 - b. apporti idrici disponibili con riferimento ad almeno gli ultimi dieci anni;
 - c. capacità dell'invaso, che tiene conto delle condizioni di vetustà delle opere idrauliche e delle condizioni di capacità di vaso attuale;
 - d. vincoli e prescrizioni di carattere ambientale.
 8. In conformità ai principi dell'Unione europea, il bando di cui al comma 1 deve contenere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte del concessionario dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
 9. Fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 1, il bando di gara può avere ad oggetto più concessioni aventi scadenza nello stesso anno e insistenti sul medesimo bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti per la Regione conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi e opportuna sotto il profilo della tutela ambientale e della valorizzazione territoriale nonché sotto il profilo economico-produttivo. In tal caso, la procedura di aggiudicazione si conclude anteriormente alla prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.
 10. Al bando di gara è allegato lo schema del disciplinare di concessione ed entrambi sono pubblicati, a cura della Regione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Regionale della Regione (B.U.R.A.).
 11. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La Regione comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli estremi di pubblicazione dei suddetti atti entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione medesima.

12. Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più Regioni, la gestione delle derivazioni, ivi compresi i vincoli amministrativi legati alla conduzione delle stesse nonché la ripartizione dei canoni, sono regolate con leggi concordemente fra Regioni e sentito il Ministero competente ed il relativo accordo è recepito nel bando di gara e nel disciplinare.

13. In caso di mancato accordo, la Regione chiede allo Stato di promuovere un'intesa e, in difetto della stessa chiede allo Stato di esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 16 **(Criteri di aggiudicazione)**

1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri indicati in ordine decrescente:

- a) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione, da versare annualmente sulla produzione netta registrata dall'impianto nell'anno di riferimento, espressa come percentuale rispetto al prezzo nazionale di riferimento registrato nel medesimo anno;
- b) l'offerta di aumento:
 - i. dell'energia prodotta;
 - ii. della potenza installata;
 - iii. termini di scadenza per l'attuazione del piano industriale di sviluppo;
- c) interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, nel rispetto del piano paesaggistico dei corpi idrici e in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE, determinando la quota degli introiti derivanti dall'aggiudicazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestioni distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
- d) misure di compensazione territoriale in aumento rispetto a quanto previsto dall'articolo 27 e misure di compensazione ambientale ulteriori rispetto a quelle previste dalla precedente lett. c);
- e) un piano industriale di sviluppo dell'attività di produzione idroelettrica che contenga i seguenti elementi, indicati in ordine di priorità:
 - i. interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e comunque diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica;
 - ii. modalità operative in grado di minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del territorio.

f) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e s.m.i. avente a oggetto *“Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”*;

2. L'offerta deve in ogni caso indicare l'importo minimo degli investimenti complessivi che il soggetto concorrente si impegna ad effettuare nei primi cinque anni, dando indicazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e agli interventi per la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica e la ripartizione delle fonti di finanziamento fra capitale di debito e capitale proprio, con la descrizione delle modalità e tempistiche per l'acquisizione delle predette risorse finanziarie.

3. Nel bando è specificato il criterio di aggiudicazione di cui al comma 1, con predeterminazione del punteggio e dei sub punteggi per ciascun parametro di valutazione, secondo i valori indicati nella seguente tabella A, in modo che la loro sommatoria massima sia pari a 100/100 e il valore minimo per l'aggiudicazione della gara sia 60/100 nonché il metodo di formazione della graduatoria.

Tabella A

Parametro a)	Punteggio fino a 36
Parametro b)	Punteggio fino a 20

punto i	- Subpunteggio fino a 15
Punto ii	- Subpunteggio fino a 5
Parametro c)	Punteggio fino a 10
Parametro d)	Punteggio fino a 10
Parametro e)	Punteggio fino a 10 di cui
punti i	- Subpunteggio fino a 4
punto ii	- Subpunteggio fino a 3
Punto iii	- sub punteggio fino a 3
Parametro f)	Punteggio fino a 14
Totale	100

4. Il disciplinare di concessione dovrà prevedere penali per inottemperanze, ove dovute a diretta responsabilità del concessionario, nei confronti degli impegni assunti in sede di aggiudicazione del bando di gara di cui ai punti b) ed e) lettera i) del comma 1 del presente articolo, commisurate all'entità dell'inadempimento. Gli inadempimenti cui si applicano le penali e l'entità delle stesse sono determinati dalla Regione.

Art. 17 (Commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice, nominata in numero dispari e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è composta da soggetti di elevata ed adeguata competenza tecnica nelle materie oggetto della gara e ove necessario da esperti nominati dai Ministeri competenti avvia il procedimento unico finalizzato nella prima fase alla selezione e individuazione della proposta progettuale a garanzia della controllabilità della scelta da effettuare in ordine al progetto migliore sul piano tecnico e ambientale e di una maggiore trasparenza del procedimento stesso.. La Regione può affiancare alla commissione uno o più esperti esterni, altamente qualificati, con funzioni di consulenza e di assistenza professionale segnalati dagli Enti Locali interessati

2. I componenti la commissione e gli esperti agiscono nell'interesse pubblico con indipendenza e autonomia di giudizio. A tal fine, non devono:

- avere legami professionali, economici, di parentela o di affinità con i soggetti che partecipano alla gara ovvero legami proprietari;
- possedere azioni delle società che partecipano alla gara in misura tale da consentire di esercitare il controllo sulle stesse o comunque da interferire con la loro indipendenza; ricoprire cariche sociali o che li pongano in conflitto di interessi con gli offerenti;
- essere o essere stati dipendenti del soggetto che partecipa alla gara ovvero dipendenti di una società affiliata o sussidiaria;
- fornire o aver fornito alcun servizio o prodotto al soggetto partecipante alla gara ovvero a una sua società affiliata o sussidiaria né ricevere o aver ricevuto detto servizio o prodotto dal soggetto partecipante.

3. Nel caso in cui alla gara partecipi una società a capitale misto o interamente pubblico della Regione, della Provincia o di altro ente locale nel territorio della medesima Regione, il componente la commissione e l'esperto non devono essere o essere stati amministratori, consulenti o dipendenti dei predetti enti.

4. I requisiti di cui al comma 6, con esclusione di quelli relativi alla parentela e all'affinità, devono sussistere anche nei tre anni successivi all'aggiudicazione.

5. La commissione, costituita senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nello svolgimento delle verifiche può effettuare sopralluoghi presso gli impianti oggetto delle concessioni.

Art. 18 (Aggiudicazione provvisoria)

1. A seguito della aggiudicazione della gara ai sensi dell'articolo 16, la Commissione redige la graduatoria che trasmette al responsabile del procedimento per l'adozione dell'approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria.

2. Entro quarantacinque giorni dalla notificazione della graduatoria di cui al comma 1, l'aggiudicatario provvisorio, collocato al primo posto, presenta alla Regione una istanza ai sensi del successivo articolo

19, comma 3.

Art. 19 (Provvedimento unico regionale)

1. Il responsabile unico del procedimento avvia la prima fase, definita dall'art. 10 co. 4 con l'adozione e pubblicazione del bando di assegnazione per la selezione e individuazione della proposta progettuale su cui effettuare le successive attività a garanzia della controllabilità della scelta effettuata in ordine al progetto migliore sul piano tecnico e ambientale, di una maggiore trasparenza del procedimento stesso.
2. L'aggiudicatario provvisorio presenta entro i termini di cui all'art. 18 co. 2 istanza per verifica o valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e autorizzazione paesaggistica, nonché per ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale.
3. L'aggiudicatario provvisorio presenta al responsabile unico del procedimento le seguenti istanze:
 - a. per i progetti compresi nell'Allegato IV alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., presenta domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e nel caso di giudizio di non assoggettabilità a V.I.A., confluirà nel provvedimento unico.
 - b. per i progetti, di cui alla presente legge, compresi nell'Allegato III alla Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. per quelli previsti dal comma 7 lettera b) dell'art. 6 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ovvero per quelli di cui alla lettera a) che si siano conclusi con un rinvio a V.I.A., presenta domanda per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del Decreto legislativo n. 152/2006 con il rilascio del relativo provvedimento, che comprende, nei casi stabiliti, anche il provvedimento di cui al D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
 - c. per i progetti compresi nell'allegato II alla Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. presenta domanda per l'avvio del procedimento di cui all'art. 27 del medesimo decreto per i procedimenti di V.I.A. di competenza statale;
 - d. domanda per l'avvio del procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 s.m.i.;
4. Il responsabile di cui al comma 1 ricevuta l'istanza di cui ai commi 2 e 3, provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni e agli altri servizi regionali che intervengono nel procedimento.
5. L'efficacia dei provvedimenti di cui al comma 3 lett. b) c) e d) è sospesa fino al rilascio della concessione che avverrà con l'aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 22.

Art. 20 (Obblighi del concessionario)

1. Entro trenta giorni dalla notifica di aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario fornisce la prova documentale della capacità finanziaria ed economica e della capacità organizzativa e tecnica e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione elencate nei requisiti generali per la partecipazione, in conformità a quanto dichiarato nell'offerta. In mancanza, l'aggiudicazione della gara è nulla e la Regione attribuisce la concessione al concorrente immediatamente successivo in graduatoria.
2. La documentazione prodotta ha una data non superiore ad un anno dalla presentazione dell'offerta e, nel caso di un consorzio, è presentata da ogni membro del gruppo.
3. Se l'aggiudicatario non appartiene ad uno Stato membro dell'UE, il possesso dei requisiti di ammissibilità è comprovato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Entro il termine indicato nel disciplinare tecnico di concessione l'aggiudicatario, prima di iniziare l'attività di produzione idroelettrica, apre una sede stabile nel territorio della Regione Abruzzo.

Art. 21 (Cauzione a garanzia)

1. Secondo le modalità previste dal disciplinare di concessione, l'aggiudicatario, dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, deposita:
 - a. una cauzione a garanzia del pagamento dei canoni annui dovuti per la concessione, di importo pari a

due annualità;

- b. deposito cauzionale o una fideiussione ovvero una polizza assicurativa a garanzia della buona conservazione dei beni afferenti la concessione, nella misura determinata dalla Regione tenendo conto del valore stimato delle opere ricevute in consegna; tale fideiussione è rinnovata ogni cinque anni e l'importo garantito verrà nuovamente calcolato sulla base dei livelli attestati di inflazione;
- c. deposito cauzionale o una fideiussione ovvero una polizza assicurativa a garanzia degli altri impegni oggetto dell'offerta dell'aggiudicatario, nella misura determinata dall'atto di concessione.

2. Le garanzie di cui al comma 1, lettere b) e c) sono rilasciate da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. avente a oggetto il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. La fideiussione ovvero la polizza assicurativa di cui al comma 1, lett. c), è reintegrata tempestivamente nella misura corrispondente all'eventuale rivalsa della Regione ovvero ridotta proporzionalmente all'adempimento degli obblighi.

4. Le garanzie di cui al comma 1, lettere b) e c) prevedono l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché la loro operatività entro quindici giorni dalla richiesta della Regione.

5. La mancata costituzione delle garanzie comporta la decadenza dall'aggiudicazione oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

6. Il concorrente risultato secondo in graduatoria è considerato aggiudicatario.

Art. 22

(Aggiudicazione definitiva e determina di concessione)

1. Il responsabile unico del procedimento ricevuto il provvedimento di cui all'articolo 19 con esito favorevole, ed effettuate le verifiche in ordine ai requisiti di cui all'articolo 14 redige una relazione istruttoria e compila lo schema di disciplinare di concessione definitivo e li trasmette al servizio regionale competente per l'approvazione e aggiudicazione definitiva.

2. Il Servizio regionale competente approva l'aggiudicazione definitiva, sottoscrive il disciplinare di concessione e rilascia la concessione di derivazione con il provvedimento unico regionale conclusivo.

TITOLO IV

CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 23

(Disposizioni sui canoni di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche)

1. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono alla Regione, con cadenza semestrale, il canone annuo determinato in una componente fissa legata alla potenza nominale media di concessione pari a Euro 30,00/kW da corrispondere con le modalità definite con deliberazione di Giunta regionale e in una componente variabile, calcolata come percentuale della somma su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete ed il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica, al netto del valore dell'energia fornita alla Regione ai sensi dell'articolo 24 moltiplicato per la medesima percentuale di cui sopra, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, ferma restando la sostenibilità economica degli operatori. L'importo del canone complessivo, così determinato, non può essere, fino a successiva modifica, non può essere inferiore a Euro 40,00/kW. La Regione chiede a Terna S.p.A. di fornire i dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora relativamente agli impianti oggetto della presente legge, per la determinazione della componente variabile del canone.

2. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone deve essere calcolata con le stesse modalità indicate nel punto precedente, ma a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta. In tale caso il produttore dovrà installare apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità previste dal Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel efficace dal 1 gennaio 2017, TIME, e successive modifiche, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. Per l'espletamento di tale attività la Regione può fare richiesta

al Gestore dei servizi Elettrici, GSE S.p.A.

3. L'aggiornamento della componente fissa del canone, di cui ai commi precedenti, varia proporzionalmente alle variazioni, stabilite nella percentuale del cinque per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

4. Le variazioni dell'indice ISTAT di cui al comma precedente, sono determinate rispetto all'ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l'aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al cinque per cento.

Art. 24

(Obbligo per i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche)

1. I concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a corrispondere annualmente alla Regione una somma pari al valore dell'energia elettrica corrispondente a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

2. La monetizzazione dell'energia di cui al precedente comma, viene effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto cui si riferisce l'obbligo del concessionario.

3. Il prezzo zonale viene determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano sul Mercato del Giorno Prima, ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Art. 25

(Norme transitorie per le concessioni scadute)

1. Il concessionario la cui concessione risulti già scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercire, per conto della Regione, l'impianto della grande derivazione ad uso idroelettrico fino alla nuova assegnazione della concessione.

2. Durante la prosecuzione temporanea della gestione di cui al comma 1, il concessionario uscente, oltre la corresponsione dei canoni per l'uso dell'acqua previsti dall'articolo 23, è tenuto al rispetto degli ulteriori obblighi:

- a) al versamento annuale alla Regione di un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e agli altri oneri finanziari stabiliti dalla normativa e dalla concessione vigenti, di euro 50,00 per ogni kW, calcolato in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante *"Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche"*, per l'utilizzazione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico Acque.
- b) versamento annuale alla Regione Abruzzo per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale di un canone ulteriore di euro 7,00 per ogni kW calcolato in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 25/2011 e s.m.i.;
- c) maggiorazione del dieci per cento del canone di concessione calcolato in base al comma 1 dell'articolo 12, della L.R. n. 25/2011 per l'utilizzo dei beni di cui al comma 1 dell'articolo 25 del R.D. 1775/1933;
- d) realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- e) costituzione di apposita fideiussione in favore dell'autorità concedente a garanzia degli obblighi di cui al precedente punto d);
- f) fornitura annuale e gratuita alla Regione di energia ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 24.

4. Durante la prosecuzione temporanea della gestione di cui al comma 1, le variazioni, anche sostanziali di cui all'art. 49, comma 1 del Testo Unico Acque, incidono esclusivamente sulla determinazione dell'importo del canone, non modificano il regime giuridico della originaria concessione e non comportano una modifica della durata del rapporto di gestione della derivazione per l'affidamento della quale si procede ai sensi della

presente legge.

5. Per le grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, la relazione tecnica di cui al comma 3 dell'art. 9 è inviata entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

6. Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, degli oneri di cui al precedente comma 2, lett. a) o b), il canone di cui all'articolo 23 viene incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del cinquanta per cento.

Art 26

(Maggiorazione del 10% del canone di concessione)

1. A tutte le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico per l'utilizzo dei beni divenuti demaniali al termine della concessione per decadenza, scadenza o rinuncia successive all'entrata in vigore della presente legge, si applica la maggiorazione del 10% del canone di concessione di cui all'articolo 25, comma 2, lett. c), nel periodo di eventuale prosecuzione temporanea della gestione degli impianti nelle more della procedura di nuova assegnazione e fino alla sua conclusione.

Art.27

(Misure di compensazione territoriale)

1. Le misure di compensazione territoriali di cui all'articolo 25 comma 2, lett. b) si applicano a tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 kW.

2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentiti i comuni interessati, con particolare riferimento:

- a) al compensazione ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;
- b) al risparmio e all'efficienza energetica.

TITOLO VI

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI ED ENERGETICI

Art. 28

(Livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale)

1. La Regione assicura interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, al rispetto delle previsioni del piano paesaggistico, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 79/1999 s.m.i., art. 12 comma 1 ter lett. e) punto i).

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 comma 3, secondo quanto prescritto ed indicato dal Piano regionale di tutela delle acque definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza riservando una quota annuale minima riferita agli introiti derivanti dalle concessioni idroelettriche, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali, dei piani di tutela finalizzate alla tutela dello stato ambientale dei corpi idrici interessati dalle derivazioni in attuazione dei piani di gestione distrettuali o del piano di tutela delle acque.

3. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di spesa sulla base dell'andamento effettivo degli introiti derivanti dai canoni di concessione alla missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", programma 01 "Difesa del suolo", missione 11 "Soccorso civile", programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese in conto corrente" e 2 "Spese in conto capitale".

4. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate e riscosse.

Art. 29
(Miglioramenti energetici)

1. La Regione con riferimento agli obiettivi strategici regionali e del piano regionale energia e ambiente assicura interventi di miglioramento e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del D. Lgs. 79/1999 e s.m.i.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 definisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione, e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica riservando una quota annuale, riferita agli introiti derivanti dal canone aggiuntivo delle derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 220 kW, alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili
3. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di spesa sulla base dell'andamento effettivo degli introiti derivanti dai canoni di concessione alla missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 17 "Energie e diversificazione da fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale".
4. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate e riscosse.

TITOLO VI
(DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI)

Art. 30
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla determinazione della quota degli introiti derivanti delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche da destinare al finanziamento di cui agli articoli 28 e 29 si provvede con successive leggi di bilancio.

Art. 31
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.
2. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.

Art. 32
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni del Testo Unico Acque .

Art. 33
(Abrogazioni e modifiche)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 recante "Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".
2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, l'articolo 93 comma 5 lett. della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, come modificato dall'articolo 11, comma 2, c2 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 è così sostituito: "da 220 kW a 3.000 kW: euro 40,00/kW".
3. Il regolamento di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 5, 2, comma 6, 10, comma 5, 11, comma 4 è approvato dalla Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e definisce, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge, gli aspetti procedurali, ivi compresa la disciplina del procedimento per la valutazione dei progetti presentati ai sensi del D. Lgs. 79/1999 s.m.i.

Art. 34
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT della Regione Abruzzo.